Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 26 marzo 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

(3265)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1412.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Confraternita del SS. Sacramento e Rosario ed ospedale civile », con sede in Ceccano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Confraternita del SS. Sacramento e Rosario ed ospedale civile » di Ceccano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Confraternita del SS. Sacramento e Rosario ed ospedale civile », con sede in Ceccano (Frosinone), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Frosinone;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ceccano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 59. — GRECO

LEGGE 3 febbraio 1971, n. **76**.

Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto tecnico commerciale « Raetia » di Ortisei viene trasformato, con decorrenza 1° ottobre 1962, in istituto con ordinamento speciale. La tabella organica, le materie e gruppi di materie di insegnamento, gli orari e la lingua d'insegnamento per ciascuna materia verrano stabiliti, tenendo presente l'attuale situazione di fatto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 2.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno quattro degli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69 e 1969-1970 presso l'istituto tecnico commerciale di Ortisei con qualifica non inferiore a « valente » e che siano in possesso della abilitazione richiesta, possono chiedere l'assunzione in ruolo secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento cui l'abilitazione si riferisce.

Art. 3.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità del concorso, nonchè il numero dei posti disponibili.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo debbono, a pena di decadenza, inoltrare documentata domanda al provveditore agli studi di Bolzano entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma.

L'immissione in ruolo ai sensi della presente legge ha luogo, per gli aventi diritto, in deroga al limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

Ai predetti insegnanti, che dovranno continuare l'insegnamento nell'istituto di cui all'articolo 1 per almeno cinque anni dal passaggio in ruolo, la carriera, agli effetti giuridici, sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, dal 1° ottobre 1966.

Art. 5.

Gli insegnanti di ruolo dell'Istituto tecnico commerciale di Ortisei faranno parte, a seconda che la cattedra ricoperta preveda l'insegnamento in lingua italiana oppure in lingua tedesca, rispettivamente dei ruoli degli insegnanti nelle scuole in lingua italiana o in lingua tedesca.

Art. 6.

La presidenza dell'istituto viene conferita mediante concorso per titoli ed esami cui sono ammessi, previo accertamento della conoscenza delle lingue italiana, ladina e tedesca, i presidi di ruolo di scuola media inferiore con almeno cinque anni di servizio, purchè forniti di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie superiori e i professori di ruolo nelle scuole medie superiori con almeno sette anni di servizio.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto le modalità e le materie d'esame del concorso.

Art. 7.

Le cattedre di ruolo rimaste eventualmente vacanti dopo l'espletamento del concorso di cui all'articolo 3, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le speciali modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500.000 annue, il Ministero della pubblica istruzione provvederà con l'imputazione dell'onere medesimo al capitolo 2002 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 3 febbraio 1971, n. **77.**

Estensione dell'applicazione delle norme préviste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, possono partecipare anche gli insegnanti che negli anni dal 1961-62 al 1967-68 incluso abbiano prestato servizio nei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona legalmente riconosciuti, il cui funzionamento è cessato in conseguenza della istituzione, nella stessa città, di istituti statali di istruzione artistica del medesimo tipo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 8 febbraio 1971, n. **78.**

Aumento del fondo di dotazione da lire 50 milioni a lire 1 miliardo ed ampliamento della competenza territoriale della sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, è sostituito dal seguente:

« E' istituita presso il Banco di Sicilia una sezione di credito industriale, allo scopo di promuovere l'impianto e lo sviluppo delle industrie.

La sezione ha un fondo di dotazione di lire 1 miliardo, costituito: quanto a lire 50 milioni, con l'utilizzo del fondo speciale di riserva già esistente presso la sezione stessa; quanto a lire 150 milioni, mediante utilizzo di fondi già in precedenza accantonati presso la sezione; quanto a lire 800 milioni, mediante l'assunzione di una partecipazione di pari importo da parte dell'azienda bancaria del Banco di Sicilia ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 8 febbraio 1971, n. **79.**

Aumento del contributo annuo a favore del Club alpino italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano fissato con legge 26 gennaio 1963, n. 91, in lire 80 milioni, viene aumentato a lire 160.000.000 con decorrenza 1° gennaio 1971.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MATTEOTTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 11 febbraio 1971, n. **80.**

Contributo al Centro internazionale di studi di architettura « Andrea Palladio », con sede in Vicenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore del Centro internazionale di architettura « Andrea Palladio », in Vicenza, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 40 milioni per l'anno finan-

ziario 1970 e di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Centro internazionale, che ha personalità giuridica pubblica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Centro internazionale di architettura « Andrea Palladio » predisporrà uno schema di statuto, contenente le norme per il suo funzionamento, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

All'onere di lire 40 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970. All'onere di lire 20 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 3 marzo 1971, n. **81.**

Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, relative all'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'ammissibilità all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono considerate valide domande anche le denunce di possesso delle banconote in *Reichsmark*, contemplate all'articolo 3, lettera *e*), della stessa legge, presentate dagli interessati al rientro dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni valutarie vigenti all'epoca (decreto ministeriale 14 luglio 1943).

Art. 2.

I possessori di banconote in *Reichsmark* come sopra denunciate, che intendano ottenere il beneficio dell'indennizzo, dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero) un certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964.

Ove ritenuto necessario, a giudizio della commissione di cui all'articolo 4 della predetta legge 5 luglio 1964, n. 607, gli interessati dovranno inoltre presentare:

a) l'originale o la copia debitamente autenticata della denuncia delle banconote in RM, a suo tempo effettuata;

b) un documento atto a comprovare la qualità di ex prigioniero, ex internato od ex lavoratore non volontario in Germania.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. **82.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 137 a 144 relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di architettura sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Art. 137. — La facoltà di architettura ha il fine di promuovere il progresso degli studi di architettura e di fornire la preparazione culturale necessaria per il conseguimento della laurea in architettura, nell'accezione moderna comprensiva della pianificazione urbanistica.

Art. 138. — La facoltà di architettura comprende i seguenti istituti:

1) Istituto di progettazione;
2) Istituto di storia dell'architettura;
3) Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni;
4) Istituto di urbanistica;
5) Istituto di fondamenti dell'architettura;
6) Istituto di pianificazione territoriale;
7) Istituto di metodologia architettonica;
8) Istituto di disegno industriale e arredamento;
9) Istituto di edilizia;
10) Istituto di tecnologia dell'architettura;
11) Istituto di critica operativa dell'architettura.

Art. 139. — La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni. Il titolo di ammissione è quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 140. — Sono insegnamenti fondamentali:

1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale più un semestre);
2) Arredamento;
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo;
5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica ed impianti;
8) Geometria descrittiva;
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Restauro dei monumenti;
11) Scienza delle costruzioni;
12) Statica;
13) Storia dell'architettura (biennale);
14) Tecnica delle costruzioni;
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Arte dei giardini;
2) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
3) Costruzioni asismiche (semestrale);
4) Disegno dal vero;
5) Geotecnica e tecnica delle fondazioni (semestrale);
6) Istituzioni di storia dell'arte;
7) Letteratura artistica;
8) Lingua straniera (inglese);
9) Materiali da costruzione;
10) Materie giuridiche;
11) Morfologia strutturale;
12) Pianificazione territoriale;
13) Plastica (semestrale);
14) Ponti e grandi strutture;
15) Progettazione artistica per l'industria;
16) Scenografia;
17) Topografia (semestrale);
18) Unificazione edilizia e prefabbricazione (semestrale).

Art. 141. — L'insegnamento di analisi matematica e geometria analitica ha durata annuale più un semestre e comporta un solo esame finale al termine del corso.

L'insegnamento di storia dell'architettura è articolato in due insegnamenti specifici di durata annuale e comporta due distinti esami.

L'insegnamento di tecnologia dell'architettura ha durata biennale e comporta un solo esame finale.

L'insegnamento di urbanistica ha durata biennale e comporta due distinti esami; uno al termine del 1° corso e uno al termine del 2° corso;

Il corso di composizione architettonica ha durata quinquennale con esame al termine di ciascun anno di corso.

L'insegnamento complementare di materiali da costruzione è articolato in due insegnamenti specifici di durata semestrale;

A) Materiali da costruzione naturali;
B) Materiali da costruzione artificiali.

Art. 142. — Devono essere osservate le seguenti propedeuticità:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	se non è stato superato l'esame di:
Statica e fisica tecnica e impianti;	Analisi matematica e geometria analitica;
Scienza delle costruzioni;	Statica;
Tecnica delle costruzioni, morfologia strutturale, ponti e grandi strutture, costruzioni asismiche, geotecnica e tecnica delle fondazioni;	Scienza delle costruzioni.

Per quanto riguarda i corsi di composizione architettonica non si può essere ammessi a sostenere l'esame di uno dei corsi annuali se non è stato superato l'esame del corso di composizione architettonica precedente.

Per quanto riguarda il corso di urbanistica 2ª non si può essere ammessi a sostenere il relativo esame se non è stato superato quello di urbanistica 1ª.

Art. 143. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalenti) da lui scelti nel piano di studi che deve essere finalizzato nel campo specifico della laurea in architettura.

Art. 144. — L'esame di laurea consiste nella valutazione dell'attività svolta dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione della tesi, riguardante una ricerca che implica l'elaborazione individuale di un progetto.

Per sostenere l'esame di laurea il candidato deve presentare richiesta al preside, non meno di sei mesi prima dell'appello prescelto, indicando fra i professori ufficiali il relatore.

Il consiglio di facoltà esamina la domanda, conferma il relatore; questi, d'accordo col candidato, definisce il tema, ne segue lo sviluppo, consigliando eventuali correlatori e ne garantisce la originalità davanti alla commissione giudicatrice.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 70. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1971, n. **83**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Villa Malta », con sede in Sarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'ente comunale di assistenza di Sarno è proprietario dell'ospedale « Villa Malta », sito nel comune medesimo e attualmente amministrato, per convenzione, dal sovrano Ordine militare di Malta;

Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 3 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Villa Malta » di Sarno, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti i verbali in data 9 dicembre 1969 e 16 dicembre 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Villa Malta », con sede in Sarno (Salerno), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Edificio dell'ospedale « Villa Malta », sito in Sarno, alla via Pedagnoli.

Frutteto, annesso all'edificio sopradetto, diviso in due parti entrambe riportate nel catasto rustico del comune di Sarno alla partita n. 907, con una estensione di are 12,47 e di are 07,83.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, etc., quali risultano dai verbali in data 9 dicembre 1969 e 16 dicembre 1970 citati in premessa.

Il medico provinciale di Salerno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 67. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. **84**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Storia della scuola e delle istituzioni educative;
Teoria delle comunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 69. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1971, n. **85.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Parma.

N. 85. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 1° agosto 1968, integrato con dichiarazioni 20 agosto 1968 e 21 febbraio 1970, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in quartiere Sette Fratelli Cervi del comune di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 54. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1971, n. **86.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Risorto, in Parma.

N. 86. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 1° agosto 1968, integrato con dichiarazioni del 20 agosto 1968 e del 21 febbraio 1970, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Risorto, in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 53. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1971, n. **87.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Parma.

N. 87. Decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 1° agosto 1968, integrato con dichiarazioni 20 agosto 1968 e 21 febbraio 1970, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, nel quartiere Montebello di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1971.

Composizione del Consiglio superiore degli archivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1967, con il quale venne nominato il Consiglio superiore degli archivi, per la durata di un triennio;

Considerato che occorre provvedere alla rinnovazione del predetto consesso per sopravvenuta scadenza del triennio di carica dei membri che attualmente ne fanno parte;

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione, dell'Accademia dei Lincei e della Giunta centrale degli studi storici;

Preso atto dei risultati delle elezioni, svoltesi il giorno 10 novembre 1970, per la designazione di quattro impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione degli Archivi di Stato quali membri del Consiglio superiore degli archivi;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il Consiglio superiore degli archivi, presieduto dal Ministro per l'interno, è composto, per il triennio 1971-1973, come segue:

Barbieri prof. dott. Gino;

Ermini prof. dott. Giuseppe;

Moscati prof. dott. Ruggero;

Merli dott. Gianfranco;

Morghen prof. dott. Raffaello, designato dall'Accademia dei Lincei;

Ghisalberti prof. dott. Alberto Maria, designato dalla Giunta centrale degli studi storici;

Prosdocimi prof. dott. Luigi, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Astuti prof. dott. Guido, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Giunta prof. dott. Francesco, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Cassandro prof. dott. Giovanni Italo, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

Saladino prof. dott. Antonio, eletto dagli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione degli Archivi di Stato;

Lombardo prof. dott. Antonino, eletto dagli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione degli Archivi di Stato;

Califano prof. dott. Elio, eletto dagli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione degli Archivi di Stato;

Valenti prof. dott. Filippo, eletto dagli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione degli Archivi di Stato;

il direttore generale degli Archivi di Stato;

il sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Giovanni Antonelli, sovrintendente-direttore capo di 1ª classe.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1971

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 240

(2848)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 22 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1970, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro lo inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che a far parte di detto comitato era stato chiamato, in qualità di esperto meteorologo, il cap. Giusto Massarotto, capo dell'ufficio meteorologico aeroportuale di Venezia-Tessera;

Vista la nota del 22 luglio 1970 dell'Aeronautica militare italiana - ITAV Servizio meteorologico, con la quale si designa, quale esperto meteorologo del comitato suddetto, il magg. Araldo Biondi, attuale capo dello ufficio meteorologico aeroportuale di Venezia-Tessera, in sostituzione del cap. Giusto Massarotto;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione suddetta;

Decreta:

Il magg. Araldo Biondi è nominato componente, in qualità di esperto meteorologo, del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del cap. Giusto Massarotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 212

(2822)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1970.

Modificazioni alle convenzioni con gli istituti di credito incaricati della distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, che ha approvato le convenzioni stipulate il 16 aprile 1968 tra il Ministero delle finanze e l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena, il Banco di S. Spirito di Roma, il Banco di Sardegna, il Banco di Napoli, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con le quali è stata confermata ai predetti istituti di credito la gestione del servizio di distribuzione primaria dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte, della Lombardia, delle Venezie, della Liguria, dell'Emilia e della Romagna, della Toscana e dell'Umbria, delle Marche, del Lazio, della Sardegna, dell'Abruzzo, della Campania e del Molise, delle Puglie e della Lucania, della Calabria;

Considerata l'opportunità di apportare modificazioni agli articoli 8 e 12 delle suddette convenzioni.

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Sono approvate le convenzioni stipulate il 10 novembre 1970 con l'Istituto bancario S. Paolo di Torino, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Banca popolare di Milano, l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena, il Banco di S. Spirito di Roma, il Banco di Sardegna, il Banco di Napoli, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, recanti modificazioni agli articoli 8 e 12 delle convenzioni stipulate con i suddetti istituti di credito in data 16 aprile 1968 ed approvate con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968.

Dette convenzioni sono allegate al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 novembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1971
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 122

Modificazioni alla convenzione con l'Istituto bancario San Paolo di Torino per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti, e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, rappresentato dal suo presidente prof. dott. Luciano Jona, si conviene di apportare le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Piemonte.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'Istituto bancario S. Paolo di Torino deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'istituto bancario inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino
JONA

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati - Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al numero 63366, Mod. 71/M, addì 12 novembre 1970 - Il direttore: RADICE

Modificazioni alla convenzione con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e con la Banca popolare di Milano per la distribuzione dei valori ai rivenditori secondari della Lombardia.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde rappresentata dal suo delegato rag. Aldo Bossi e la Banca popolare di Milano, Società cooperativa a responsabilità limitata, rappresentata dal suo delegato dott. Nicola Carbone entrambi al presente atto autorizzati come da deleghe allegate sub *A* e *B*, si conviene di apportare le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Lombardia.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La cassa di risparmio e la banca si obbligano ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e la cassa di risparmio e la banca, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

La cassa di risparmio e la banca devono corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati, l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, la cassa di risparmio e la banca inoltreranno mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore della cassa di risparmio e della banca di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

p. *La Cassa di risparmio delle provincie lombarde*
BOSSI

p. *La Banca popolare di Milano*
CARBONE

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati - Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al n. 63367, Mod. 71/M, addì 12 novembre 1970 - Il direttore: RADICE

N. 17661 R.

COMITATO ESECUTIVO
della commissione centrale di beneficenza amministratrice della
CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE
e gestioni annesse
MILANO

Cassa di risparmio delle provincie lombarde
Seduta del giorno 7 settembre 1970

Presenti i signori:
- prof. G. Dell'Amore, presidente;
- prof. R. Ferrara, vice presidente;
- gr. uff. M. Bordogna, commissario;
- dott. B. Cardano, commissario;
- prof. C. Masini, commissario;
- C. Polli, commissario;
- avv. G. Silenzi, commissario;
- avv. L. Falaguerra, direttore generale;
- avv. G. Vedani, segretario capo.

Il ragioniere capo riferisce che essendosi dimostrata nella pratica affatto rispondente allo scopo e pregiudizievole per gli interessi degli istituti gestori la disciplina prevista per il rimborso degli aggi anticipati ai rivenditori secondari dei valori bollati per conto dell'amministrazione finanziaria, è stato proposto agli organi competenti un altro sistema di rimborso, conveniente pure per l'amministrazione finanziaria che, pertanto, l'ha accettato. Donde la necessità di modificare la convenzione in atto per la distribuzione dei valori bollati nei seguenti termini:

«Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La cassa di risparmio e la banca si obbligano ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il

10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e la cassa di risparmio e la banca, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

La cassa di risparmio e la banca devono corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati, l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, la cassa di risparmio e la banca inoltreranno mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore della cassa di risparmio e della banca di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza ».

Il comitato esecutivo delibera di approvare la modifica nei termini sopra precisati della convenzione in corso, e di ratificare l'operato del ragioniere capo, rag. Aldo Bossi, che — già autorizzato a stipulare la convenzione con il Ministero delle finanze per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Lombardia con delibera 8 gennaio 1968 del comitato esecutivo — ha proceduto in concorso con la Banca popolare di Milano, alla sottoscrizione, in segno di accettazione da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, delle sopra citate modifiche alla convenzione in corso.

Il presidente: f.to prof. G. DELL'AMORE

Il segretario capo: f.to avv. G. VEDANI

Il direttore generale: f.to avv. L. FALAGUERRA

N. 268814 di repertorio.

Conforme all'originale in atti dell'ente sopra indicato.

Milano, addì 10 settembre 1970

Timbro e firma Piontelli Luigi di Mario, notaio in Milano.

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunione di giovedì 17 settembre 1970, ore 16

Sono presenti:

il presidente cav. lav. dott. ing. Guido Jarach;

i vice presidenti: prof. avv. Piero Schlesinger e dottor Lodovico Targetti;

i consiglieri: dott. Laerte Azzoni, dott. Aldo Bay, dottor Renato Buschi, rag. Fernando Cioni Mori, prof. dott. Luigi Frey, dott. Goffredo Gramignani, sig. Fernando Macchetta, avv. Giovanni Valcavi, dott. ing. Achille Vecchi;

il presidente del collegio sindacale prof. dott. Romolo Scazzoso;

i sindaci effettivi: rag. Antonino Biraghi e dott. Alberto Dondena.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri prof. arch. Lodovico Barbiano di Belgiojoso, prof. avv. Mario Giuliano, prof. avv. Nicola Jaeger, prof. dott. Luigi Venegoni.

Assume la presidenza l'ing. Jarach e funge da segretario l'avv. Valcavi.

Constatata la presenza degli amministratori e sindaci sopra elencati e quindi la validità della riunione ai sensi dell'art. 35 dello statuto, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni del presidente e relazione sui lavori svolti dalla commissione di presidenza.
3. Approvazione di operazioni con amministratori e sindaci ai sensi dell'art. 40 dello statuto.
4. Relazione del direttore generale sulla situazione finanziaria al 31 agosto 1970.
5. Relazione sui lavori svolti da commissioni consiliari.
6. Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

6. *Varie ed eventuali.*

(*Omissis*).

C) *Convenzione con l'amministrazione finanziaria per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari*: *modifica*.

Il direttore generale riferisce che, rivelatasi la pratica niente affatto corrispondente allo scopo la disciplina del rimborso degli aggi anticipati per conto dell'amministrazione finanziaria ai rivenditori secondari, da tempo gli istituti gestori, per ovviare agli inconvenienti per loro gravemente pregiudizievoli, hanno proposto altro sistema di rimborso conveniente pure per l'amministrazione finanziaria che, pertanto, l'ha accettato. Da qui la necessità di modificare la convenzione in atto nei seguenti termini:

« Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La cassa di risparmio e la banca si obbligano ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 15 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e la cassa di risparmio e la banca, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

La cassa di risparmio e la banca devono corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati, l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, la cassa di risparmio e la banca inoltreranno mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore della cassa di risparmio e della banca di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza ».

Il consiglio all'unanimità delibera di modificare nei termini precisati la convenzione in corso e di ratificare l'operato della direzione generale, in concorso con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, e in particolare la sottoscrizione in segno di accettazione della Banca popolare di Milano della precisata modifica da parte del dott. Nicola Carbone già autorizzato a sottoscrivere la convenzione stessa, con deliberazione di questo consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1967.

(*Omissis*).

A questo punto, null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta alle ore 19,45.

Il presidente: JARACH

Il segretario: VALCAVI

N. 48728 del repertorio.

Certifico io sottoscritto dott. Nicola Scorza, notaio in Milano, iscritto nel ruolo di questo distretto notarile, che quanto sopra è conforme al verbale in data 17 settembre 1970, del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Milano - soc. coop. a r.l., con sede in Milano, piazza Meda n. 4, da me estratto dal relativo libro verbali, debitamente bollato, vidimato e che appare tenuto a norma di legge.

Certifico, inoltre, che le parti omesse non modificano nè alterano il contenuto di quelle trascritte.

Milano, sette ottobre millenovecentosettanta

Timbro e firma del dott. Nicola Scorza, notaio in Milano.

Modificazioni alla convenzione con l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Venezie.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, rappresentato dal suo presidente prof. avv. Feliciano Benvenuti, si conviene di apportare le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Venezie.

Art. 1

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

L'istituto si obbliga ad effettuare ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'istituto federale deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati, l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'istituto federale inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie
BENVENUTI

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati - Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al n. 63368, Mod. 71/M, addì 12 novembre 1970 - Il direttore: RADICE

Modificazioni alla convenzione con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Liguria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane rappresentato dal suo presidente dott. Edoardo Calleri di Sala, si conviene di apportare le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Liguria.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'istituto di credito deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'istituto di credito inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da par-

te della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
CALLERI DI SALA

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al n. 63369, Mod. 71/M, addì 12 novembre 1970 Il direttore: RADICE

Modificazioni alla convenzione con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane rappresentato dal suo presidente dott. Edoardo Calleri di Sala, si conviene di apportate le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'istituto di credito deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'istituto di credito inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
CALLERI DI SALA

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al n. 63370, Mod. 71/M, addì 12 novembre 1970 Il direttore: RADICE

Modificazioni alla convenzione con il Monte dei Paschi di Siena per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Toscana e dell'Umbria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e il Monte dei Paschi di Siena rappresentato dal suo direttore generale (provveditore) prof. dott. Paolo Pagliazzi, si conviene di apportare le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Toscana e dell'Umbria.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il Monte Paschi, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Monte dei Paschi di Siena deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati, l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Monte dei Paschi di Siena inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compar-

timentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento dei valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Monte dei Paschi di Siena, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena
PAGLIAZZI

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati - Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al n. 63371, Mod. 71/M, addì 12 novembre 1970 - Il direttore: RADICE

Modificazioni alla convenzione con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Marche.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane rappresentato dal suo presidente dott. Edoardo Calleri di Sala, si conviene di apportare le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Marche.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'istituto di credito deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati, l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'istituto di credito inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale e regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'Istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
CALLERI DI SALA

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati - Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al n. 63372, Mod. 71/M, addì 12 novembre 1970 - Il direttore: RADICE

Modificazioni alla convenzione col Banco di Santo Spirito per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro, prof. avv. Luigi Preti, ed il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente dott. Mario Braidotti, si conviene di apportare le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari del Lazio.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

Il Banco di Santo Spirito si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il banco, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Banco di Santo Spirito deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Banco di Santo Spirito inoltrerà mensilmente alla intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del banco di Santo Spirito, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente del Banco di Santo Spirito
BRAIDOTTI

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati - Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al n. 63373, *Mod.* 71/*M, addì* 12 *novembre* 1970 - *Il direttore*: RADICE

Modificazioni alla convenzione con il Banco di Sardegna (già Istituto di credito agrario per la Sardegna) per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e il Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, rappresentato dal suo presidente dott. Vittorio Bozzo, si conviene di apportare le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

Il Banco si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il Banco di Sardegna, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Banco di Sardegna deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Banco di Sardegna inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi del l'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Banco di Sardegna, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente del Banco di Sardegna
BOZZO

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati - Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al n. 63374, *Mod.* 71/*M, addì* 12 *novembre* 1970 - *Il direttore*: RADICE

Modificazioni alla convenzione con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Abruzzo.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane rappresentato dal suo presidente dott. Edoardo Calleri di Sala, si conviene di apportare le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Abruzzo.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'istituto di credito deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati, l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'istituto di credito inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi del l'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane
CALLERI DI SALA

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati - Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al n. 63375, Mod. 71/M, addì 12 novembre 1970 - Il direttore: RADICE

Modificazioni alla convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti ed il Banco di Napoli, rappresentato dal suo direttore centrale dott. Lorenzo Bonanini e dal suo condirettore di sede rag. Enrico Fiumi entrambi al presente atto autorizzati come da delega sub *B*), si conviene di apportare le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Campania e del Molise.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il Banco di Napoli, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Banco di Napoli deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Banco di Napoli inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi del l'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Banco di Napoli, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

p. *Il Banco di Napoli*
BONANINI - FIUMI

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati - Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al n. 63376, Mod. 71/M, addì 12 novembre 1970 - Il direttore: RADICE

ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO DI NAPOLI

Adunanza del 20 maggio 1970 - Verbale n. 105

Sono intervenuti:
dott. Stanislao Fusco, presidente;
avv. Roberto Laviano, vice presidente;
prof. Gaetano Liccardo, componente;
dott. Domenico Battiloro di Rocchetta Quarto, componente;
avv. Francesco Monti, componente;
dott. Franco Padula, componente;
avv. Rosalbino Santoro, componente;
dott. Amedeo Stangherlin, segretario.

Collegio dei sindaci:
dott. Salvatore Viaggio, presidente;
prof. Salvatore Sassi, componente;
avv. Vincenzo Cardone, componente;
dott. Gennaro Nola, componente;
prof. dott. Pompeo Suriani, componente.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

SERVIZIO PROVVEDITORATO

75. — *Servizio di distribuzione valori bollati - Modifica degli articoli 8 e 12 delle convenzioni.*

Visto che a norma degli articoli 8 e 12 delle vigenti convenzioni stipulate con il Ministero delle finanze gli aggi riconosciuti ai venditori secondari di valori bollati ci vengono rimborsati a distanza di tempo;

Visto che il Ministero delle finanze è venuto nella determinazione di far liquidare detti aggi direttamente dal banco ogni quindicina;

Visto che pertanto debbono essere modificati gli articoli 8 e 12 delle vigenti convenzioni come segue:

Art. 8 (primo comma). — L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 12. — La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti fra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'istituto di credito deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori dei valori bollati, l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'istituto di credito inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Su proposta del direttore generale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera di delegare i signori direttore centrale dott. Lorenzo Bonanini ed il condirettore di sede rag. Enrico Fiumi della rappresentanza di Roma perchè, in nome e per conto del banco, sottoscrivano presso il Ministero delle finanze le anzidette modifiche apportate alle convenzioni a suo tempo stipulate per la distribuzione primaria dei valori bollati.

(*Omissis*).

Il presidente: FUSCO

Il segretario: STANGHERLIN

Certifico io sottoscritto dott. Enzo Salomone, notaio in Napoli, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Napoli che quanto sopra trascritto è stato da me notaio desunto dall'originale verbale n. 105 esistente nel volume XLVI alle pagine da 70 a 244 del libro consiglio di amministrazione del Banco di Napoli e si rilascia a richiesta dell'istituto per gli usi consentiti.

Napoli, diciannove giugno millenovecentosettanta

F.to notaio: Enzo SALOMONE

Timbro e firma del notaio Enzo Salomone, via Roma n. 402 (largo Spirito Santo) tel. 310815 Napoli.

Modificazioni alla convenzione con il Banco di Napoli per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Puglia e della Lucania.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti ed il Banco di Napoli, rappresentato dal suo direttore centrale dott. Lorenzo Bonanini e dal condirettore di sede rag. Enrico Fiumi entrambi al presente atto autorizzati come da delega sub *B*), si conviene di apportare le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Puglia e della Lucania.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e il Banco di Napoli, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

Il Banco di Napoli deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, il Banco di Napoli inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi del l'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore del Banco di Napoli, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

p. *Il Banco di Napoli*
BONANINI - FIUMI

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati - Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al n. 63377, Mod. 71/M, addì 12 novembre 1970 - Il direttore: RADICE

ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO DI NAPOLI

Adunanza del 20 maggio 1970 - Verbale n. 105

Sono intervenuti:

dott. Stanislao Fusco, presidente;
avv. Roberto Laviano, vice presidente;
prof. Gaetano Liccardo, componente;
dott. Domenico Battiloro di Rocchetta Quarto, componente;
avv. Francesco Monti, componente;
dott. Franco Padula, componente;
avv Rosalbino Santoro, componente;
dott. Amedeo Stangherlin, segretario.

Collegio dei sindaci:
dott. Salvatore Viaggio, presidente;
prof. Salvatore Sassi, componente;
avv. Vincenzo Cardone, componente;
dott. Gennaro Nola, componente;
prof. dott. Pompeo Suriani, componente.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

SERVIZIO PROVVEDITORATO

75. — *Servizio di distribuzione valori bollati Modifica degli articoli 8 e 12 delle convenzioni.*

Visto che a norma degli articoli 8 e 12 delle vigenti convenzioni stipulate con il Ministero delle finanze gli aggi riconosciuti ai venditori secondari di valori bollati ci vengono rimborsati a distanza di tempo;

Visto che il Ministero delle finanze è venuto nella determinazione di far liquidare detti aggi direttamente dal banco ogni quindicina;

Visto che pertanto debbono essere modificati gli articoli 8 e 12 delle vigenti convenzioni come segue:

Art. 8 (primo comma) — L'istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 25 ed il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 12. — La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti fra l'amministrazione finanziaria e l'istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

L'istituto di credito deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori dei valori bollati, l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, l'istituto di credito inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, mod. 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore dell'istituto, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Su proposta del direttore generale;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera di delegare i signori direttore centrale dott. Lorenzo Bonanini ed il condirettore di sede rag. Enrico Fiumi della rappresentanza di Roma perchè, in nome e per conto del banco, sottoscrivano presso il Ministero delle finanze le anzidette modifiche apportate alle convenzioni a suo tempo stipulate per la distribuzione primaria dei valori bollati.

(*Omissis*).

Il presidente: FUSCO

Il segretario: STANGHERLIN

Certifico io sottoscritto dott. Enzo Salomone, notaio in Napoli, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Napoli, che quanto sopra trascritto è stato da me notaio desunto dall'originale verbale n. 105 esistente nel volume XLVI alle pagine da 70 a 244 del libro consiglio di amministrazione del Banco di Napoli e si rilascia a richiesta dell'istituto per gli usi consentiti.

Napoli, diciannove giugno millenovecentosettanta

Timbro e firma del dott. Enzo Salomone, notaio in Napoli.

Modificazioni alla convenzione con la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Calabria.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro prof. avv. Luigi Preti e la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, rappresentata dal suo presidente on.le avv. Giacinto Froggio Francica, si conviene di apportare le seguenti modificazioni alla convenzione stipulata in data 16 aprile 1968 ed approvata con decreto ministeriale 18 aprile 1968, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 25 ottobre 1968, per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Calabria.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 25 e il 10 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate — al netto degli aggi riconosciuti ai rivenditori secondari nella misura di legge — rispettivamente nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Art. 2.

L'art. 12 della predetta convenzione è sostituito dal seguente:

La provvigione di cui al precedente art. 11 sarà liquidata, nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e la cassa di risparmio, mensilmente, con l'osservanza delle norme emanate dal Ministero delle finanze.

La cassa di risparmio deve corrispondere, per conto dello Stato, ai rivenditori di valori bollati l'aggio nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dell'aggio anticipato ai rivenditori, la cassa di risparmio inoltrerà mensilmente all'intendenza di finanza, tramite l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, le domande di prelevamento di valori bollati, modello 22 Tasse, con i relativi riepiloghi modelli 162 e 162-*bis*.

L'intendenza di finanza, sulla base di tale documentazione, tenuto conto anche degli eventuali rilievi dell'ispettorato compartimentale, emetterà ordinativo di pagamento dell'importo dell'aggio, commutabile, da parte della tesoreria provinciale o regionale, in quietanza di entrata a favore del deposito generale dei valori bollati di Roma.

Il deposito generale provvederà quindi alla rimessa, a favore della cassa di risparmio, di un ammontare di valori bollati pari alla somma risultante dalla quietanza.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania
FROGGIO FRANCICA

Registrato al 1° ufficio del registro atti privati - Roma, esatte L. 2.210 (duemiladuecentodieci). Eseguita registrazione al n. 63378, Mod. 71/M, addì 12 novembre 1970 - Il direttore: RADICE

(2865)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.

Nuova circoscrizione territoriale della cancelleria consolare in Libreville (Gabon).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1970, n. 796, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 16 novembre 1970;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione della cancelleria consolare in Libreville alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia nella Repubblica del Gabon è così modificata: la Repubblica del Gabon.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° gennaio 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1971
Registro n. 320, *foglio n.* 134

(2866)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Libreville (Gabon).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale del 14 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 29 marzo 1969, relativo all'istituzione di una agenzia consolare di 2ª categoria in Libreville (Gabon);

In considerazione dell'istituzione nella stessa sede di un'ambasciata;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Libreville (Gabon) è soppressa.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° maggio 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1971
Registro n. 320, *foglio n.* 67

(2868)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Familiare - Società cooperativa a r. l. », con sede in Novoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 22-23 dicembre 1970 alla società cooperativa « La Familiare - Società cooperativa a r. l. », con sede in Novoli (Lecce), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « La Familiare - Società cooperativa a r. l. », con sede in Novoli (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Biagio Di Pietro in data 6 febbraio 1963 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Sante Morello ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2889)

DECRETO PREFETTIZIO 24 febbraio 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 24001 del 12 giugno 1970, con il quale si è provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1970-73;

Vista la nota del 29 gennaio 1971, con la quale la direzione della sede di Viterbo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha chiesto che il dott. Gennaro Romano, nuovo direttore della sede stessa di Viterbo, venga nominato membro del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Osvaldo Bernini, trasferito ad altra sede di servizio;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta e di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Gennaro Romano, nuovo direttore della sede di Viterbo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è nominato membro del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Osvaldo Bernini.

Viterbo, addì 24 febbraio 1971

Il prefetto: NICASTRO

(2850)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al piano di fabbricazione del comune di Sassuolo

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, in data 25 febbraio 1971, n. 4075, è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano di fabbricazione del comune di Sassuolo (Modena) relativa ad insediamento scolastico nel rione sud-est Sant'Agostino.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(2829)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Genova per il comprensorio Prà-Voltri

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1971, n. 129, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Genova per il comprensorio Prà-Voltri.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2856)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Paulilatino (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.437.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3065)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.261.469, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3066)

Autorizzazione al comune di Riola Sardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Riola Sardo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.232.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3067)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.862.561, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3068)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Sant'Antioco (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.694.402, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3069)

Autorizzazione al comune di S. Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di S. Nicolò d'Arcidano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.703.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3070)

Autorizzazione al comune di Sedilo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Sedilo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.957.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3071)

Autorizzazione al comune di Villa Speciosa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Villa Speciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.503.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3072)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Villaurbana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.766.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3073)

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Zerfaliu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.536.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3074)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 213, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 2 maggio 1968 dal prof. Vittorio Bonu, avverso la ministeriale n. 560 in data 16 gennaio 1968 con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso contro il mancato trasferimento alla scuola media « Romita » di Torino per l'anno scolastico 1967-68.

(3053)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1971, registro n. 4 Pubblica istruzione, foglio n. 256, è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Guarriello Pompeo avverso la graduatoria del concorso ad un posto di magazziniere non di ruolo presso l'istituto tecnico industriale di Benevento.

(3054)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1971, registro n. 16, foglio n. 211, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 16. marzo 1967 dal prof. Fabroni Nestore, per il parziale annullamento del decreto ministeriale di cui alla lettera n. 15610 del 24 settembre 1966 con il quale è stata disposta la nomina in prova a preside di scuola media, agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1962 ed agli effetti economici dal 1° ottobre 1966 nonchè, in quanto occorra, del decreto ministeriale 1° luglio 1966 e per il pagamento degli assegni arretrati salvo conguaglio, oltre gli interessi.

(3051)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1971, registro n. 11, foglio n. 189, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 marzo 1967 dal prof. Fabbrizzi Fabrizio, per il parziale annullamento del decreto ministeriale di cui alla lettera n. 15610 del 24 settembre 1966 con il quale è stata disposta la nomina in prova a preside di scuola media, agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1962 ed agli effetti economici dal 1° ottobre 1966 nonchè, in quanto occorra, del decreto ministeriale 1° luglio 1966 e per il pagamento degli assegni arretrati salvo conguaglio, oltre gli interessi.

(3052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 25 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	621,60	621,77	621,75	621,83	621,60	621,60	621,78	621,83	621,60	621,80
Dollaro canadese	616,60	616,70	618 —	617,35	616,60	616,55	617,635	617,35	616,60	616,75
Franco svizzero	144,66	144,70	144,69	144,715	144,65	144,65	144,72	144,715	144,66	144,72
Corona danese	83,13	83,15	83,15	83,15	83,10	83,15	83,16	83,15	83,13	83,15
Corona norvegese	87,09	87,11	87,15	87,12	87,10	87,10	87,13	87,12	87,09	87,10
Corona svedese	120,45	120,47	120,50	120,48	120,50	120,45	120,49	120,48	120,45	120,50
Fiorino olandese	172,89	172,95	172,95	172,975	172,90	172,90	172,97	172,975	172,89	172,97
Franco belga	12,52	12,523	12,5250	12,5245	12,52	12,52	12,5375	12,5245	12,52	12,53
Franco francese	112,72	112,76	112,81	112,745	112,80	112,74	112,75	112,745	112,72	112,75
Lira sterlina	1503,85	1503,80	1504 —	1504,30	1503,90	1503,85	1504,50	1504,30	1503,85	1503,88
Marco germanico	171,24	171,27	171,25	171,225	171,20	171,24	171,255	171,225	171,24	171,26
Scellino austriaco	24,05	24,05	24,07	24,071	24,10	24,05	24,0725	24,071	24,05	24,05
Escudo portoghese	21,82	21,82	21,82	21,86	21,90	21,82	21,82	21,86	21,82	21,85
Peseta spagnola	8,93	8,93	8,935	8,937	8,95	8,93	8,9370	8,937	8,93	8,94

Media dei titoli del 25 marzo 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,10
» 5 % (Ricostruzione)	95,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,825
» 5 % (Città di Trieste)	95,825
» 5 % (Beni esteri)	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,325
» 5,50 % » » 1968-83	92,15
» 5,50 % » » 1969-84	91,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,225
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1971

Valuta	
Dollaro USA	621,805
Dollaro canadese	617,35
Franco svizzero	144,717
Corona danese	83,155
Corona norvegese	87,125
Corona svedese	120,485
Fiorino olandese	172,972
Franco belga	12,526
Franco francese	112,747
Lira sterlina	1504,40
Marco germanico	171,24
Scellino austriaco	24,072
Escudo portoghese	21,825
Peseta spagnola	8,937

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1971, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 278, il ricorso straordinario proposto dal sig. Rosario Denaro, avverso il decreto ministeriale 27 maggio 1967 con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente intesa alla riliquidazione del contributo per il riscatto di alcuni anni di servizio non di ruolo, è stato dichiarato inammissibile.

(2851)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa di consumo La Casalvolonese - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Casalvolone.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 marzo 1971, il dott. Luciano Noè è stato nominato commissario liquidatore della « *Società cooperativa di* consumo La Casalvolonese - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Casalvolone (Novara), in sostituzione del dott. Giambattista Fontaneto che ha rinunciato all'incarico.

(2892)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomine di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) la sig.ra Carlotta Aloisi è confermata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica (Frosinone);

2) il sig. Paolo D'Agostini è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1971

Il Governatore: CARLI

(2830)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Salvatore Multineddu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bulzi (Sassari);

2) il sig. Antonio Virdis è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osilo (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1971

Il Governatore: CARLI

(2884)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) l'avv. Guido Schettino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frigento (Avellino);

2) il sig. Simone Parrella è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Nicola Manfredi (Benevento).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1971

Il Governatore: CARLI

(2857)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montepulciano, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 16 dicembre 1970, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montepulciano (Siena), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento in data 28 dicembre 1970, con il quale l'avv. Francesco Pettinari è stato nominato membro del comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge n. 375, della menzionata Banca popolare di Montepulciano;

Considerato che il medesimo ha rassegnato le dimissioni e che occorre pertanto provvedere alla integrazione del comitato predetto;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Maffei è nominato membro del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montepulciano (Siena)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1971

Il Governatore: CARLI

(3118)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice per il concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Milano

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1970, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a ventotto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di ventotto agenti di cambio presso la borsa valori di Milano indetto con decreto ministeriale 14 settembre 1970, è composta come segue:

Presidente:

Cannizzaro dott. Orazio, ispettore generale del Tesoro.

Membri:

Palermo rag. Luigi, membro della deputazione della borsa valori di Milano;

Tagi prof Giorgio, vicepresidente del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano;

Mazza prof. Gilberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano;

Lunghini prof. Giorgio, libero docente incaricato di economia politica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 24

(2923)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di allievo agente telefonico in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazione, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale n. 34613, del 18 settembre 1970, con il quale è stato indetto un concorso a venticinque posti di allievo agente telefonico in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (Tabella *N*, allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27); riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, successivamente al 31 agosto 1969;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a venticinque posti di allievo agente telefonico in prova, di cui in premesse, è così costituita:

Presidente:

Volpe dott. Giovanni, ispettore generale.

Membri:

Paoloni dott. Mario, direttore di divisione;

Caracciolo dott. Vincenzo, direttore di divisione;

Bartolucci dott. ing. Giuseppe, direttore di divisione;

Fabozzi dott. ing. Vinicio, direttore di sezione.

Segretario:

Mignatti rag. Marcello, segretario capo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1970

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1971
Registro n. 06 *uff. risc. Poste, foglio n.* 400

(2925)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Esami per il conseguimento dell'indennità speciale di 2ª lingua ai dipendenti dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165 sull'indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per il conseguimento dell'indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami i dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, gli appartenenti alle forze armate e i dipendenti dai comuni e dagli enti e istituti di diritto pubblico operanti in provincia di Bolzano, le cui amministrazioni abbiano deliberato l'estensione al proprio personale della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame redatte su carta da bollo dovranno essere presentate nel termine di quaranta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai capi degli uffici o ai comandi, presso cui gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

I capi degli uffici che ricevono le domande le trasmetteranno entro il termine di sessanta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Commissariato del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, presso la sede di Trento o presso l'ufficio del vice commissario del Governo in Bolzano con l'indicazione della data di presentazione della domanda e della carriera cui il dipendente appartiene o risulta equiparato.

Art. 5.

Le prove di esame consistono, per il personale delle carriere direttive, di concetto e equiparata e per gli ufficiali, in due traduzioni, una dal tedesco in italiano e una dall'italiano in tedesco e una prova orale. I brani da tradurre vengono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Per il personale della carriera esecutiva, ausiliaria ed equiparata, per i sottufficiali ed il restante personale militare, l'esame consiste in una prova orale, con versione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco e colloquio.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina delle commissioni di esame.

Art. 7.

Il diario, la sede e la data delle prove scritte d'esame sono comunicate agli interessati almeno venti giorni prima dell'inizio.

Art. 8.

L'esito delle prove scritte è comunicato agli interessati.

Ai partecipanti risultati idonei è altresì comunicato il calendario delle prove orali.

Art. 9.

Il giudizio finale della commissione è dato dall'attestazione « ha superato l'esame » o « non ha superato l'esame ».

Dell'esito degli esami viene data pubblicità, nello stesso giorno e negli stessi locali in cui i concorrenti, sostengono le prove orali mediante comunicato scritto.

Art. 10.

Le risultanze degli esami vengono comunicate alle amministrazioni di appartenenza dei singoli partecipanti, che notificano il risultato agli interessati o provvedono all'emissione dei formali provvedimenti di concessione dell'indennità di seconda lingua a favore di coloro che, avendo superato l'esame, prestino servizio in provincia di Bolzano o in uffici con competenza regionale, che hanno sede in Trento.

Trento, addì 12 marzo 1971

Il commissario del Governo: SCHIAVO

(2926)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1346/1.18 in data 27 gennaio 1970, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Caserta al 30 novembre 1969;

Visti e ritenuti regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Manzon Vincenzo . . . . . . punti 65,370 su 120
2. Massucci Giovan Battista . . . » 59,243 »
3. Di Caprio Francesco . . . . » 56,400 »
4. Izzi Giovanni Antonio . . . . » 53,447 »
5. Cipollone Antonio . . . . » 51,864 »
6. De Tora Ubaldo Domenico . . » 43,816 »
7. Di Salvatore Pietro . . . . » 43,184 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e a quello dei comuni di Gallo, Letino, Presenzano e Riardo.

Caserta, addì 5 marzo 1971.

Il medico provinciale: CAIOLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1346/1.18, in data 3 marzo 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Caserta al 30 novembre 1969;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a lato di ciascun nominativo:

1) Manzon Vincenzo: Riardo, condotta unica;
2) Di Caprio Francesco: Presenzano, condotta unica;
3) Izzi Giovanni Antonio: Gallo, condotta unica;
4) Cipollone Antonio: Letino, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Caserta e a quello dei comuni interessati.

Caserta, addì 5 marzo 1971

Il medico provinciale: CAIOLA

(3027)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.